

## **Mozione n. 540**

*presentata in data 24 settembre 2019*

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Zaffiri, Leonardi, Malaigia, Celani, Marcozzi, Carloni

**“Si renda adottabile il concepito”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Atteso:

- che l'articolo 1 della legge n. 194 del 1978 è stato in parte disatteso come dimostra la scarsità delle iniziative pubbliche promosse per «evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite» e anche l'articolo 2 è risultato di limitata applicazione, in particolare laddove consente al volontariato di collaborare con i consultori, anche informando la donna sulle possibili alternative all'aborto (adozione in anonimato, aiuti economici, assistenza psicologica, ricerca di un lavoro, eccetera); tale attività viene spesso ostacolata, senza considerare che talvolta basta un piccolo aiuto economico o l'offerta di un lavoro per restituire a una donna in difficoltà la serenità necessaria per accogliere il suo bambino;
- che la legge voleva impedire il ricorso all'aborto dopo i primi novanta giorni dal concepimento, tranne nel caso di «serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna» (articolo 4): questo limite è stato ampiamente superato, come dimostra l'analisi delle relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge predisposte dal Ministero della salute dalle quali risulta che nel periodo 1990-2010 gli aborti oltre la dodicesima settimana sono cresciuti del 182 % e costituiscono il 27% di tutti gli aborti;

Ricordato che:

- dalla relazione presentata nel 2016 dal Ministro della salute sull'attuazione della legge n. 194/78 risulta che in Italia, nel 2014, sono state praticate 96.578 interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), mentre nel 2015 ne sono state effettuate 87.639. Per quanto riguarda le minorenni, il tasso di abortività per il 2015 è risultato essere pari a 3,1 per 1.000: in particolare, nell'anno di riferimento il 2,9 per cento delle IVG ha interessato donne di età inferiore a 18 anni e, sempre nel 2015, hanno abortito 2.521 minorenni, di cui 2.164 di nazionalità italiana;
- un dato preoccupante è la crescita del numero di aborti tra le minorenni dal 1992 al 2010: quello delle ragazze fino a 18 anni è cresciuto del 45,2%, quello delle ragazze fino a 15 anni è cresciuto addirittura del 112,2%;
- secondo l'Istituto superiore di sanità il numero di aborti clandestini delle donne italiane è stimato tra 12.000 e 15.000 mentre fra quelle straniere risultata tra 3.000 e 5.000;
- la maggior parte degli aborti non risulta legata al pericolo per la salute fisica o psichica della donna, né a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito. Nella richiamata relazione si rappresenta che nel 2015 il ricorso a procedure abortive d'urgenza è avvenuto nel 16,7% dei casi rispetto al 14,7% del 2014, al 13,4% del 2013 e all'11,6% del 2011 e che oltre la dodicesima settimana di gestazione è stato pari al 3,4% dei casi.

Visto che:

- i dati ufficiali forniti dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della giustizia evidenziano, al contempo, un grave sovrannumero di coppie disponibili all'adozione rispetto al numero di minori adottabili: si calcola, in particolare, che per ogni minore adottabile vi sono oltre dieci coppie disponibili;

Ritenuto, quindi, che:

- sia necessario individuare le modalità più efficaci di prevenzione dell'aborto quale obiettivo primario delle scelte di sanità pubblica nonché di coniugare l'elevato numero di concepiti «in-desiderati» e il desiderio reale di coppie disponibili all'adozione nazionale;
- sia pertanto possibile prevedere la possibilità per la donna, che ha deciso di abortire a causa delle sue condizioni economiche, sociali o familiari, delle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a causa di previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito, di evitare l'IVG in considerazione dell'immediato inserimento del nascituro in una famiglia adottiva; alle coppie, disponibili all'adozione nazionale, il cui accesso all'adozione è di fatto precluso a causa di un insufficiente numero di bambini adottabili, di avere una maggiore possibilità di adottare;

Appurato che per attuare quanto sopra sia necessario prevedere che la donna, in alternativa all'IVG per le ipotesi previste dalla legge 194/78, possa ottenere lo stato di adottabilità del concepito che è disposto, con rito abbreviato, con decreto del Tribunale per i Minorenni prima della nascita del concepito;

Stabilito anche che:

- la donna, fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, possa sempre e liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito;
- il Tribunale per i Minorenni, entro sette giorni dalla nascita del concepito lo dichiari adottabile, scelga tra un apposito elenco di coppie, la cui residenza sia a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito, e disponga l'affidamento preadottivo, ai fini della successiva adozione;
- la scelta del tribunale per i minorenni precluda ogni possibile forma di «commercio» tra la madre naturale e la coppia.

Tutto ciò premesso

**IMPEGNA**

il Presidente e la Giunta Regionale

a sollecitare il Governo a predisporre una legge affinché venga finalmente riconosciuta una tutela giuridica per l'embrione umano e che, quindi, come alternativa all'aborto:

- sia prevista la facoltà per la donna incinta, che ha deciso di non tenere il bambino, di fare ricorso, nell'ambito delle misure alternative all'interruzione di gravidanza di cui alla legge 194/78, alla procedura di adozione del concepito con l'obiettivo di ridurre il numero di aborti e di dare una speranza in più alle famiglie che sperano in un'adozione;
- l'obbligo per il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia al quale la donna si rivolge di informare per iscritto la donna, nonché la persona eventualmente presentata come padre, della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria di gravidanza;
- che, trascorsi i sette giorni di riflessione previsti dalla 194/78, si possa avviare il procedimento che consenta alla donna di ottenere lo stato di adottabilità del concepito che porta in grembo che viene esplicitato con decreto del Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza della madre oppure del territorio in cui ha sede il consultorio o la struttura socio- sanitaria a cui si è rivolta la donna;
- che la donna possa cambiare idea fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi;
- che le coppie che vogliono adottare facciano presente tale volontà al Tribunale dei Minorenni, che dispone le indagini e individua, tra le coppie che hanno presentato domanda, quelle idonee a ricevere in affidamento preadottivo il concepito entro sette giorni dalla nascita.